



CONTRATTO DI RICOVERO TEMPORANEO IN OSPEDALE DI COMUNITÀ

Tra

la FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE LA PROVVIDENZA – Ente del Terzo Settore con sede in Via San Giovanni Bosco n. 3, 21052 Busto Arsizio (VA), C.F. 81002690121 e P. IVA 01279730129, rappresentata dal Dott. Luigi Chierichetti, in qualità di Presidente del C.d.A. (in seguito **“La Provvidenza”**)

e

Il Sig./la Sig.ra _____ nato/a a _____

il _____ residente in _____

C.F. _____ tessera sanitaria n. _____ (in seguito **“Paziente”**)

☐ personalmente

☐ ovvero rappresentato dal Sig. /dalla Sig.ra _____
residente in _____ in qualità di Amministratore di
Sostegno/Tutore/Curatore (in seguito **“Rappresentante legale”**), nominato in forza del
provvedimento del Tribunale di _____ del _____

La Provvidenza, il Paziente, il suo Rappresentante legale nel prosieguo collettivamente le **“Parti”**

PREMESSO CHE

- a) La Provvidenza è un ente gestore di Unità d’Offerta sociosanitarie accreditate con Regione Lombardia, tra cui la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), la RSA Aperta, il Centro Diurno Integrato (CDI) e l’Hospice, autorizzato all’erogazione di prestazioni sociosanitarie, assistenziali e riabilitative in regime residenziale, semiresidenziale e domiciliare, nel rispetto della normativa regionale vigente;
- b) con Decreto n. 7175 del 29 maggio 2026, La Provvidenza ha ottenuto specifico accreditamento istituzionale da Regione Lombardia per l’attivazione e la gestione di n. 15 (quindici) posti letto destinati all’Unità di Offerta “Ospedale di Comunità” (in seguito **OdC**);

- c) l'OdC, in linea con le disposizioni normative nazionali e regionali tra cui il Decreto Ministeriale n. 77/2022, le DGR di Regione Lombardia XI/6760/2022, XI/6387/2022 e XII/1435/2023, è una Unità di Offerta che eroga ricoveri brevi a bassa intensità clinica e a gestione prevalentemente infermieristica finalizzati (i) alla prevenzione di ricoveri inappropriati in degenze per acuti, (ii) alla stabilizzazione e all'accompagnamento del paziente verso il domicilio, o altre soluzioni di lungodegenza (RSA/RSD) al termine del ricovero in una degenza per acuti, (iii) all'aumento di consapevolezza, nonché la capacità di auto-cura dei pazienti e del familiare/caregiver, attraverso la formazione e l'addestramento alla migliore gestione possibile delle nuove condizioni cliniche e terapeutiche;
- d) l'OdC, collocato al secondo piano del Padiglione Borri, è gestito nel rispetto dei requisiti organizzativi, gestionali, strutturali e tecnologici previsti dalla normativa di riferimento, indicata al precedente punto c) e fornisce assistenza attraverso un modello organizzativo multidisciplinare e multiprofessionale, fondato sulla valutazione multidimensionale e sulla definizione di un Piano Assistenziale Individualizzato;
- e) in data _____, il Paziente ha presentato domanda di inserimento all'OdC (allegato 1), pervenuta:
- su proposta del medico di medicina generale
 - su proposta dello specialista ambulatoriale o del medico ospedaliero da altre strutture o degenze ospedaliere
 - direttamente dal P.S previo accordo con l'OdC
 - tramite la Centrale Operativa Territoriale (COT)
- f) in esito alla valutazione condotta dall'equipe multidisciplinare de La Provvidenza, il Paziente è stato riconosciuto idoneo al ricovero in OdC perché sussistenti i requisiti di eleggibilità in conformità alle previsioni previsti dalla normativa vigente richiamata al precedente punto c) e in particolare dalla DGR XII/1435/2023;
- g) le Parti con il presente contratto di ricovero temporaneo (in seguito "**Contratto**") intendono regolare, in modo trasparente, nel rispetto dei principi di appropriatezza, continuità assistenziale, qualità delle cure e tutela della persona, i reciproci rapporti.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono

Art. 1 – Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto.

Art. 2 – Oggetto del Contratto

Il Contratto regola i rapporti tra le Parti in relazione alla degenza presso l'OdC, disciplina le condizioni di accesso, permanenza e dimissione del Paziente, nonché le prestazioni erogate da La

Provvidenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente richiamata al punto c) delle premesse e dalla Carta dei Servizi "OdC" (in seguito Carta dei Servizi) disponibile sul sito istituzionale, che il Paziente o il suo Rappresentante legale dichiara di avere letto e di accettare integralmente.

Art. 3 - Condizioni di accesso e permanenza

L'ammissione e la permanenza presso l'OdC sono subordinate alla sussistenza dei criteri di eleggibilità previsti dalla normativa vigente richiamata al punto c) delle premesse e in particolare dalla DGR XII/1435/2023.

Il venir meno dei criteri di eleggibilità comporta la cessazione del Contratto e l'obbligo di dimissione, così come il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) che verrà sottoposto nei primi giorni di degenza, come specificato nel successivo articolo 4.

Art. 4 - Piano di Assistenza Individualizzato (PAI)

Al momento dell'ingresso, il Paziente è sottoposto a valutazione multidimensionale da parte dell'equipe multidisciplinare de La Provvidenza finalizzata alla predisposizione del Piano di Assistenza Individualizzato (PAI), condiviso con il Paziente o con il suo Rappresentante legale.

Il Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) definisce gli interventi da attuare, le figure professionali coinvolte, le modalità ed i tempi di attuazione e, quindi, anche la durata attesa della degenza.

Art. 5 - Durata del Contratto

In conformità alla normativa vigente richiamata al punto c) delle premesse e in particolare alla DGR XII/1435/2023, la degenza presso l'OdC ha natura temporanea, non superiore a 30 giorni, ed è limitata al tempo strettamente necessario per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano di Assistenza Individualizzato (PAI), soggetto a rivalutazione periodica, se necessario, e condiviso con il Paziente o con il suo Rappresentante legale.

La durata della degenza, tenuto conto del termine indicato nel precedente comma, è indicata nel Piano di Assistenza Individualizzato (PAI).

Art. 6 - Corrispettivi

Nell'ambito del Contratto, La Provvidenza opera in qualità di soggetto privato accreditato e a contratto con il Servizio Sanitario Regionale, ai sensi della DGR XII/1435/2023.

Le prestazioni erogate in OdC sono a carico del Servizio Sanitario Regionale e comprendono le attività amministrative, sanitarie assistenziali e alberghiere meglio illustrate nella Carta dei Servizi, in coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente richiamata al punto c) delle premesse.

A richiesta del Paziente, sono disponibili i seguenti servizi aggiuntivi a pagamento e secondo disponibilità:

- parrucchiere

I costi dei servizi aggiuntivi, a carico del Paziente che intende avvalersene, sono indicati nella Carta dei Servizi e nel Tariffario ad essa allegato.

Art. 7 - Obblighi de La Provvidenza

La Provvidenza è tenuta:

- a) a sottoporre, all'ingresso, il Paziente a valutazione multidimensionale e a redigere uno specifico Piano di Assistenza Individualizzato (PAI), soggetto a rivalutazione periodica, se necessario, da condividere con il Paziente o il suo Rappresentante legale;
- b) ad erogare al Paziente le prestazioni indicate nel Piano di Assistenza Individualizzato (PAI), predisposto in coerenza con la normativa vigente richiamata al punto c) delle premesse e in particolare con la DGR XII/1435/2023;
- c) a redigere il fascicolo socio-sanitario (FASAS) nel quale saranno documentati gli eventi riguardanti lo stato di salute del Paziente e ove saranno registrati le prestazioni rese, nel rispetto dei protocolli assistenziali.

Art. 8 - Obblighi del Paziente:

Il Paziente è tenuto a:

- a) rispettare le disposizioni contenute nella Carta dei Servizi, pubblicata sul sito istituzionale;
- b) avere un rapporto collaborativo con il personale de La Provvidenza al fine di garantire le migliori cure e la più efficace assistenza;
- c) mantenere una condotta rispettosa delle usuali norme di comportamento di vita comunitaria, astenendosi da condotte che possano essere anche solo potenzialmente pregiudizievoli per gli altri Pazienti e per il personale de La Provvidenza;
- d) comunicare, senza indugio e per iscritto, eventuali variazioni dei dati personali (residenza, recapiti telefonici, ecc.). In caso di Paziente sottoposto a misura di protezione, i medesimi obblighi riguardano anche i dati del Rappresentante legale (residenza, recapiti telefonici, modifiche del provvedimento di nomina, revoca dell'incarico ecc.);

Art. 9 - Cessazione del contratto

Il Contratto cessa automaticamente alla scadenza indicata al precedente art. 5 senza che sia necessaria alcuna disdetta o comunicazione da parte delle Parti.

Il Contratto cessa, inoltre: ~~per~~

- per sopravvenuta impossibilità ad erogare le prestazioni oggetto del Contratto
- per revoca del provvedimento di accreditamento
- per sopravvenienza di condizioni del Paziente che determinino il venir meno dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa vigente richiamata al punto c) delle premesse e in particolare dalla DGR XII/1435/2023

- per raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano di Assistenza Individualizzato (PAI)
- per decesso del Paziente.

Alla cessazione del contratto, sia per le cause indicate nel presente articolo sia nelle ipotesi di recesso previste nei successivi articoli 10 e 11, il Paziente è tenuto a lasciare il posto letto assegnato e attivarsi fattivamente per il rientro al domicilio o il trasferimento in altra Unità di Offerta.

Alla dimissione, La Provvidenza dovrà rilasciare la lettera di dimissioni che identifica i problemi clinici, funzionali e assistenziali, i programmi attuati, i risultati delle indagini di laboratorio e strumentali, la terapia attuata, nonché il programma terapeutico complessivo consigliato.

La Provvidenza è tenuta inoltre a fornire la massima collaborazione con il Medico di Medicina Generale e/o la Centrale Operativa Territoriale (COT) e/o i Servizi Sociali del Comune di residenza e/o il care giver per garantire la continuità assistenziale.

Art. 10 - Recesso del Paziente

Il recesso dal Contratto, per qualsiasi motivo, del Paziente, comporta la rinuncia al posto letto assegnato e l'obbligo di lasciare l'OdC.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano consegnata c/o Ufficio Accoglienza de La Provvidenza con preavviso di almeno 2 giorni.

Il recesso si perfeziona solo con l'avvenuto rilascio del posto letto assegnato.

Art. 11 - Recesso de La Provvidenza

La Provvidenza ha facoltà di recedere nelle seguenti ipotesi:

- a) sopraggiunte condizioni psico-fisiche del Paziente che risultino incompatibili la permanenza in OdC;
- b) condotta del Paziente, del suo Rappresentante legale e dei suoi familiari gravemente pregiudizievoli alla sicurezza ed al benessere psico-fisico degli altri Pazienti, dei loro familiari e del personale;
- c) gravi violazioni da parte del Paziente, del suo Rappresentante legale e dei suoi familiari delle norme contenute nella Carta dei Servizi;
- d) gravi divergenze con l'equipe multidisciplinare e con il personale de La Provvidenza tali da compromettere il rapporto fiduciario tra le Parti, concernenti il Piano di Assistenza Individualizzato (PAI), i suoi contenuti e gli obiettivi proposti.

La comunicazione di recesso deve essere inviata per iscritto al Paziente o al suo Rappresentante legale a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano, con preavviso di almeno 3 giorni.

Art. 12 - Protezione dei dati personali

La Provvidenza rispetta le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste nel Regolamento UE n. 2016/679 e nella normativa nazionale di riferimento, ivi compreso il D. Lgs. n. 196/2003 e adempie agli obblighi derivanti, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, La Provvidenza tratta i dati per le finalità e con le modalità meglio specificate nella informativa ex art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, allegata al Contratto.

Art. 13 - Accesso e rilascio della documentazione sanitaria

La Provvidenza, nel rispetto della normativa vigente, si impegna a conservare il fascicolo socioassistenziale (FASAS) contenente tutta la documentazione sociosanitaria relativa all'Ospite.

Il fascicolo socio-assistenziale è coperto dal segreto professionale e sottoposto alla normativa in tema di tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali.

Il Paziente può richiedere copia del fascicolo socio-assistenziale mediante compilazione dell'apposito modulo reperibile presso la Reception.

La copia sarà disponibile entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta (salvo integrazioni, da fornirsi comunque entro il termine massimo di 30 giorni) e potrà essere ritirata personalmente dal Paziente o da altra persona in possesso di una delega scritta.

La copia della documentazione verrà consegnata in busta chiusa e con modalità che garantiscano la riservatezza.

Art. 14 - Modifiche del contratto

Il Contratto può essere modificato solo con atto scritto, sottoscritto da tutte le Parti.

Art. 15 - Disposizioni finali e di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal Contratto le Parti faranno riferimento alle normative nazionali e regionali vigenti in materia e ai principi generali dettati dal Codice civile.

Allegati:

- 1) domanda di inserimento
- 2) Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679.

Busto Arsizio,

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE LA PROVVIDENZA – Ente del Terzo Settore

Il Presidente

.....

Il Paziente

.....

Amministratore di sostegno / Tutore / Curatore

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 ss. D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 e degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Paziente, l'Amministratore di sostegno/Tutore/Curatore dichiarano di accettare espressamente, dopo attenta valutazione, il contenuto dell'art. 3 (Condizioni di accesso e permanenza), dell'art. 5 (Durata del Contratto), dell'art. 9 (Cessazione del Contratto), dell'art. 10 (Recesso de La Provvidenza)

Il Paziente

.....

Amministratore di sostegno / Tutore / Curatore

.....